

COPIA

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA

SEZ. DI SALERNO

Ricorre l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, in persona del Presidente p.t., On. Ettore Pirovano, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto dal prof. avv. Enzo Maria Marenghi e dall'avv. Giorgio Vavassori, elettivamente domiciliati in Salerno alla Via Velia, n. 15

Contro

e per l'annullamento, previa sospensione,

- del Decreto Dirigenziale, Area Generale di Coordinamento 5 della Regione Campania del 26.08.2009 (prot. n. 2009 0740919) recante diniego e rigetto istanza (ex artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97), D.Lgs. 153/2006 art. 208, comma 3 e art. 269 D.G.R. 1411/07 - approvazione autorizzazione alla realizzazione delle operazioni di smaltimento con recupero energetico a mezzo di impianti di valorizzazione energetica attraverso ciclo termico in forno a griglia di rifiuti non pericolosi a natura prevalentemente lignea;
- della Conferenza dei Servizi decisoria, del 23 luglio 2009;
- della nota n. 0693347, del 30.7.2009, contenente preavviso di rigetto;
- nonché, e per quanto possa occorrere, dei pareri resi da:
- Comune di San Salvatore Telesino
- Comune di Amorosi

Nomino e costituisco miei difensori e procuratori nel presente giudizio con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti, il prof. avv. Enzo Maria Marenghi e l'avv. Giorgio Vavassori, congiuntamente ed anche disgiuntamente ai quali, eleggo domicilio in Salerno, Via Velia, n. 15. Informato sul disposto dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, autorizzo, sin d'ora, al trattamento dei miei dati personali.
Bergamo - Salerno, 10/11/09

IL PRESIDENTE
On. Ettore Pirovano

Ettore Pirovano
V° per autentica
Marenghi
Vavassori

Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento
Prot. 2009 0010656 Tipo Ingresso
Del 16/11/2009 Ore 17,28
MUN. PROVINCIA BERGAMO



DELLO SCO
IGINALE

URGENTE

SALERNO - Via Velia, 15 - Tel. 089.251919 - 089.236127(Fax)
ROMA - Piazza di Pietra, 63 - Tel. 06.6797117

Prof. Avv. Enzo Maria Marenghi

- Comune di Puglianello
- Comune di Telesse Terme
- Comune di Faicchio
- Comune di Castelvenere
- Comune di San Lorenzello
- Comune di Solopaca
- Comune di Ruviano
- Comune di Alvignano
- Amministrazione Provinciale di Benevento
- Comunità Montana Titernio e Alto Tammaro
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento
- ASL BN1
- Regione Campania
- STAP Genio Civile di Benevento
- Regione Campania SIRCA.

Fatto

Dopo che per ben **due volte** sull'istanza progettuale di intervento c'erano stati decreti di **approvazione VIA** (2006 e 2008) l'Autorità procedente, **tardivamente**, disapplicando le statuizioni di merito della VIA, **mai annullate né sospese** dal Giudice amministrativo, giunge in una Conferenza dei Servizi, **mal rappresentata** negli interessi, ad un provvedimento negativo. La conformità urbanistica è stata certificata a più riprese dall'Amministrazione competente.

Né
acqu
e spe

I. y
241/
proc
Nel
I de
sonc
april
esse
Inte
fani
Ciò
inte:
pre:
autc
Se p
n. 4
al.pr
anc:
dell
conc

Né la eccepita tardiva mancata esibizione documentale, acquisibile istruttoriamente nei termini dei procedimenti ordinari e speciali (VIA) può servire la causa del diniego costruito.

Diritto

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater della l. 241/90 e s.m.i.. Violazione dei principi del giusto procedimento. Contraddittorietà. Eccesso di potere.

Nel procedimento che ci occupa è già intervenuta la VIA.

I decreti di approvazione relativi, nn. 507/06 e 1049/2008 non sono mai stati annullati né, ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vigente all'epoca dell'attività VIA, risultano essere stati sospesi dal giudice amministrativo.

Intervenuta la VIA cambia la regola procedimentale i tempi si fanno perentori.

Ciò perchè, ai sensi dell'art. 4, del citato D.Lgs., la VIA assorbe intere fasi del procedimento ("la procedura di valutazione ... presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazioni o approvazione).

Se poi si dovesse considerare vigente il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, entrato in vigore successivamente all'istanza originaria ed al procedimento di valutazione, lo stato del procedimento sarebbe ancora più favorevole, perché il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque

denominati in materia ambientale ...” (art. 26, comma IV, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4).

Tanto premesso, preso atto dell’esistenza della VIA, il procedimento infinito seguito dall’Amministrazione precedente manca di un senso giuridico.

L’approvazione VIA è del 2006, confermata nel 2008.

Per effetto dell’art. 14 ter, della L. 241/90 e s.m.i. “nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza dei servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di **novanta giorni**, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale”.

L’Amministrazione precedente si è, altresì, accorta di aver superato i termini fissati dalla legge, in presenza di VIA.

Per superare la violazione l’Amministrazione ha tentato di motivare la “sospensione”.

Il procedimento sarebbe stato sospeso, questa è la tesi, “per l’acquisizione del giudizio integrativo di compatibilità ambientale e (lo STAP) comunicava che l’ipotesi progettuale inizialmente presentata e presa in carico il 9.9.2005 prot. n. 0716818 difforme per diversi aspetti ambientali rispetto a quella esaminata positivamente in sede di valutazione di impatto ambientale, ferma restando la medesima impiantistica industriale, **era archiviata**”.

Archiviata da chi, perché, quando?

L’ipotesi progettuale, invero, è proprio quella dello studio di

impatto ambientale del 28.11.2009 approvata con ben due Decreti mai annullati.

La tesi dell'inesistenza giuridica dell'istanza progettuale originaria (archiviata ???!) è contraddetta dalla stessa Amministrazione, nello stesso atto impugnato.

Si legge nel primo capoverso, dopo il "PREMESSO", che in data 24.6.2009 la ditta VOCEM s.r.l. ha consegnato, a questo STAP della Regione Campania procedente, il progetto di realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto, conforme alla documentazione di VIA di cui ai Decreti n. 507 del 2.10.06 e n. 1049 del 29.10.2008.

Che vi sia stato un ritardo colpevole, da parte dell'Amministrazione, che ha determinato il superamento dei termini, è testimoniato da ulteriori elementi.

Il procedimento VIA si è riaperto (dopo il primo Decreto del 2006) su sollecitazione della VOCEM s.r.l..

Vi sono diffide del 25 gennaio, 18 febbraio, 3 dicembre.

Il 25 luglio la Commissione VIA ha riconfermato il parere favorevole.

Il 28 ottobre vi è stato il Decreto Dirigenziale di valutazione positiva.

Da questo momento storico e procedimentale decorrono i tempi.

Di fronte alla sospensione colpevole la Società è arrivata a chiedere, in data 27.3.2009, i poteri sostitutivi.

A questo punto, 9 aprile 2009, strumentalmente, all'Amministrazione per protrarre la sospensione 'viene in mente' l'idea della difformità progettuale.

Tutto strumentale e tutto inutile.

Per legge intervenuta la VIA il ritardo colpevole non era più procrastinabile.

A voler tutto concedere, il tentativo di rinvio infinito, basato sulla pretesa difformità documentale, doveva essere portato semmai in Conferenza dei Servizi, convocata **tempestivamente**.

La legge, a VIA intervenuta, non consente ulteriori atti istruttori di organi interni, su questioni costruite per impedire la Conferenza.

La norma generale richiamata, cioè l'art. 14 *quater* della L. 241/90, trova puntuale riscontro nella normativa speciale.

Ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152/2006, è stabilito un termine ancora più restrittivo.

Dal ricevimento della domanda diventa obbligatoria, entro **trenta giorni**, la convocazione della Conferenza dei Servizi.

Il termine può essere sospeso **solo** in attesa della **VIA** (art. 208, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006).

Nel nostro caso essa era già intervenuta.

C'è di più.

La documentazione esaminabile è inviata ai componenti della Conferenza.

A conferma che a quel punto ogni e qualsiasi problema

documentale va affrontato in Conferenza.

II. Violazione dell'art. 14 quater della l. 241/90 e s.m.i..
combinata con l'art. 14 ter, comma 6 bis. Eccesso di potere.

L'indizione della Conferenza dei Servizi avviene per effettuare
"un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti".

L'interesse coinvolto nel procedimento merita tutela, non tutti.

C'è bisogno di un interesse specifico, attuale, emergente, diretto,
tanto da meritare tutela.

Non è ammissibile ampliare a libero piacimento i portatori di
interesse perché resta viziata, conseguenzialmente, la decisione
finale.

La decisione finale, invero, deve rappresentare le posizioni
"prevalenti" degli aventi diritto al voto finale.

Non si può immaginare un voto negativo al quale hanno
partecipato enti non direttamente "interessati".

L'interesse è, altresì, coincidente con l'esercizio di una funzione
attribuita.

Ciò premesso, vediamo ora come si è formata la volontà negativa
fatta emergere in Conferenza.

Si sono fatti votare dieci Comuni.

Troppi, in rapporto all'interesse tutelabile.

Tanti sono territorialmente indifferenti.

Sottovalutati e sottostimati, al contrario, risultano essere i pareri
positivi di:

- a) Aeronautica militare di Bari
- b) Dipartimento Provinciale Vigili del Fuoco
- c) Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno
- d) Ministero delle Comunicazioni
- e) Giunta Regionale della Campania, Settore Regolazione Mercati
- f) ENEL Distribuzione S.p.A.
- g) Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Risultano viceversa “interessati” negativamente in pochi e cioè:

- 1) Provincia di Benevento
- 2) Comunità Montana del Tiverno e Alto Tammaro
- 3) ARPAC
- 4) ASL BN1
- 5) Regione Campania – STAP
- 6) Regione Campania – SIRCA.

Si capisce bene che la differenza virtuale la fanno i Comuni ‘disinteressati’ in senso tecnico-giuridico, i quali senza averne legittimazione incidono sul concetto, giuridico e matematico della ‘prevalenza’.

III. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere. Carenza d’istruttoria. Illogicità manifesta. Violazione dei principi del giusto procedimento.

Il provvedimento impugnato ignora del tutto la forza autorizzante dell'intervenuta valutazione positiva di impatto ambientale.

L'atto prescinde dalla VIA, la quale, viceversa, per espresse previsioni normative interagisce con qualsiasi procedimento abbia a formarsi su circostanze già valutate in corso di VIA.

La VIA interagisce con il procedimento instauratosi, che ha portato al diniego impugnato.

Dispone, al riguardo, l'art. 4, comma V, della normativa citata in epigrafe: "La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazioni o approvazione".

Tale norma definisce la natura del rapporto tra procedimento, qualsiasi procedimento di assenso o di dissenso, e la VIA, individuando in essa il cardine motivazionale.

Se il procedimento seguito per anni per giungere all'approvazione viene improvvisamente disatteso, la VIA che si è formata va puntualmente, rigorosamente ed assolutamente censurata.

Essa è "presupposto" valutativo e procedimentale.

Nella fattispecie, viceversa, si procede come se la VIA non esistesse.

Mancano le contro valutazioni puntuali, ammesso che esse siano possibili da parte di un organo controllante di esperienza professionale inferiore al controllato.

La VIA, oltretutto, è sintesi di tutto il sistema pianificatorio ordinato sul territorio.

Dispone, al riguardo, l'art. 4, comma II, dello stesso D.Lgs. 152/2006 già citato: "la valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione".

Questo vale per le eccepite incompatibilità con il PEAR, con il PTCP, con il PEA.

Tutti piani che, in sede valutativa, proprio la VIA riconduce a sistema istruttorio.

Ed è la legge a stabilire, per economia procedimentale, che il processo valutativo preceda e non segua la fase operativa.

Ancora una volta fa previsione l'art. 4 del citato D.Lgs. laddove dispone che "la valutazione ... è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione".

La normativa sinora richiamata e preordinata testimonia, in modo incontrovertibile, che intervenuta la VIA in caso di procedimento sussiste l'obbligo istruttorio e procedimentale di tener conto delle valutazioni espresse in sede VIA.

Nella specie è avvenuto l'esatto opposto.

Tutto quanto, tantissimo, selezionato e valutato durante la valutazione d'impatto ambientale, è rimasto inutilizzato del tutto e disatteso, sul piano procedimentale.

Mai si è ritenuto nell'atto impugnato, in nessuna parte, di censurare o rimuovere, sindacare o annullare le valutazioni assunte.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'art. 21 del D.Lgs. 16 gennaio 2004 n. 4. Eccesso di potere.

L'ecceppata carenza di documentazione, avvenuta postuma, qualsiasi normativa si intenda applicare, risulta improponibile ed irricevibile.

Se si dovesse ritenere applicabile il D.Lgs. 3 aprile 2006, *tempus regit actum*, tale normativa imputerebbe espressamente all'Amministrazione procedente l'obbligo di "accertare la completezza della documentazione presentata".

Tale completezza, per previsione normativa, va accertata preventivamente, pregiudizialmente, perlomeno all'atto della valutazione di impatto ambientale.

Non può determinarsi, quale carenza materiale, in una fase avanzatissima del procedimento.

Se, invece, si dovesse considerare vigente il DLgs n. 4/2008, comunque estraneo agli atti introduttivi e documentali, ci supporta, *pleno iure*, l'art. 21, il quale circoscrive istruttoria e

valutazione alla “documentazione presentata dal proponente”, che rappresenta il dato documentale storico (comma 1).

Lo stesso art. 21, circoscrive per dati e per tempo la documentazione obbligatoria.

In questo senso il comma 2, sub c, fa riferimento espresso alla “documentazione disponibile” sulla quale si è chiamati alla verifica.

Solo in accertata “carenza di tali elementi, l’autorità competente, la quale ha l’obbligo di reperire tale elemento documentale” in una fase di consultazione (art. 21, comma 1), “indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, in necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento”.

Sicchè la fase delle acquisizioni procedurali è procedimentalizzata per legge, senza che incombenti istruttori possano essere di supporto, per carenze materiali, di decisioni di diniego.

V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90.

Eccesso di potere. Illogicità manifesta.

Se dovesse essere vera, obiettiva, la carenza di documentazione, così come preposta nell’atto impugnato, per mancanza materiale di decine e decine di atti, la prima considerazione da farsi è che si è deciso senza sapere di cosa e su cosa si stava decidendo.

Quando manca troppo, manca tutto.

La legge sul procedimento non fa sconti la “decisione dell’amministrazione” è frutto delle “risultanze dell’istruttoria”.

Se si è esaminato poco perché poco si è acquisito, l’istruttoria è viziata e carente.

Né è corretto e legittimo ribaltare sul privato una presunta carenza documentale (e valutativa) come se nulla fosse successo negli anni di attività (del 2005) che hanno preceduto il provvedimento impugnato.

Documentazione e analisi valutative sono già confluite nella VIA, ch’è la più alta manifestazione di discrezionalità tecnica nei processi valutativi di specie.

Orbene, al primo punto dell’articolato diniego, subito a ridosso del “premesse che” si legge che in data 24.6.2009 la ditta Vocem s.r.l. ha consegnato a questo STAP della Regione Campania procedente il progetto per la realizzazione e gestione dell’impianto in oggetto, conforme alla documentazione a base del parere favorevole di VIA (valutazione di impatto ambientale)”.

La documentazione versata in atti, ai fini della valutazione di impatto ambientale, è stata ritenuta esaustiva.

Lo Studio di Impatto Ambientale del 28.11.2005 si articola in 574 pagine.

Una tale documentazione per documenti e valutazioni di assoluta incidenza per quantità e qualità per i profili istruttori

ritenuti necessari, sostituisce a tutti gli effetti "l'ipotesi progettuale inizialmente presentata".

La valutazione di impatto ambientale si è conclusa positivamente con i Decreti n. 507 del 2.10.06 e n. 1049 del 29.10.2008.

E' appena il caso di evidenziare, quanto alla natura delle valutazioni espresse in sede VIA, che esse sono di natura tecnica, parametrabili secondo i canoni della discrezionalità.

La VIA, per tali profili, rappresenta una valutazione di altissima qualità, rimessa alla valutazione di una Commissione di esperti specializzati e padroni della materia, assolutamente esperti nel settore che da tempo operano nella Commissione.

Tanto premesso la VIA è la più alta manifestazione istruttoria che potesse arricchire sotto il profilo valutativo, della discrezionalità tecnica, la decisione da assumere.

Ci si chiede, a questo punto, in base a quali supervalutazioni si siano potuto applicare le valutazioni assunte in sede di VIA, come si sia potuto ritenere insoddisfacenti la documentazione versata in atti e ricondotta ad unità nelle 574 pagine (più 34 di sintesi esplicativa) di Studio di impatto ambientale.

Orbene la nuova istruttoria sull'istruttoria è stata compiuta, come dichiarato in atto al "VISTO", dal "Servizio O 1".

Pur esprimendo il rispetto procedimentale per la nuova istruttoria, quella ci porta a ritenere che valutazioni e documentazioni assunte in sede di valutazioni di impatto ambientale, non sarebbero condivisibili in nessuna sua parte,

siamo portati a ritenere più alta la qualificazione professionale dell'organo di valutazione VIA come composto.

Le norme sinora evidenziate sono tratte dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 (n. 152) vigente all'epoca delle fasi procedurali censurate.

L'istanza originaria, proceduralizzata, risale al 2005 ed i Decreti di Approvazione sono del 2.10.2006 (n. 507) e del 29.10.2008 (n. 1049).

Comunque il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, a voler tutto concedere, quanto alla successione delle norme nel tempo, conferma il precetto che vede la valutazione di impatto ambientale costituire presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione.

Dispone, difatti, l'art. 29 del D.Lgs. del 2008, comma 1, che “la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento autorizzatorio o approvazione.”

VI. Violazione e falsa applicazione della Normativa Urbanistica Comunale N. di A. del P.R.G. artt. 27 e 28.

Carenza d'istruttoria. Eccesso di potere.

Il provvedimento impugnato dichiara, in via introduttiva, l'incompatibilità urbanistica.

La mancata conformità dovrebbe risiedere nella circostanza che “in virtù di specifica norma di P.R.G. è consentita unicamente la realizzazione di insediamenti produttivi”.

Di tale norma, come virgolettata, nella normativa d'attuazione di riferimento, non c'è traccia.

Una norma che dica che nella nostra area sia consentita “unicamente la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale”, come tipizzata, non esiste.

Ancor più impropria è la citazione dei contenuti del certificato di destinazione urbanistica.

Si legge nel provvedimento impugnato: “*secondo lo strumento urbanistico vigente tali aree ricadono in parte in zona agricola normale “E_{1m} a vocazione artigianale e per insediamenti produttivi” ed in parte in “zona agricola di rispetto stradale – E₄”.*”

L'interpretazione fornita, per come presentata, potrebbe anche servire la nostra causa, ma non trova riscontri obiettivi.

Il richiamo “agli insediamenti produttivi” a noi favorevole è mal posto.

Procediamo per gradi.

L'art. 27 della N. di A. del P.R.G., al primo comma, dispone:

“le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura”.

E' facile argomentare che il criterio della prevalenza (“prevalentemente”) non è criterio quello dell' “unicità”.

Si tratta di un principio di tendenza che trova specificazione tipologica nel corpo della stessa normativa, relativamente alla individuazione di “zone speciali”, nell’ambito dell’area unitaria agricola.

E, difatti, al principio di tendenza si accompagnano le eccezioni legittimate dal combinato disposto degli artt. 27 e 28.

Dispone l’art. 28, relativo proprio alle “zone agricole normali E”, che “nelle zone agricole normali sono consentite soltanto le costruzioni di cui ai commi A, B, C, D, E ed F dell’art. 27 delle presenti norme”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, V comma, “le zone agricole si dividono come al punto 3 dell’art. 11; gli interventi ammessi sono definiti dalle norme specifiche di ciascuna zona e sono così classificati:

... sub F) costruzioni per industrie nocive di prima e seconda classe che non possono essere installate nelle zone industriali, ai sensi dell’art. 20 delle presenti norme”.

In definitiva, c’è una previsione tendenziale nell’art. 28, sulla caratterizzazione prevalente.

C’è l’ulteriore specificazione, affidata a “norme specifiche” che legittima gli interventi ammessi che meritano, tra le altre, la “classificazione” in costruzioni per industrie nocive di prima e seconda classe”.

Nel provvedimento impugnato, infine, c’è un riferimento all’art. 25 della N. di A. del P.R.G..

C'entra niente con la fattispecie che ci occupa.

Non vogliono fare né turismo, né commercio, né artigianato.

Il provvedimento impugnato così conclude la propria motivazione fuorviante e sviata:

“le attività produttive che possono realizzarsi in zona agricola, pertanto, sono unicamente gli insediamenti produttivi di tipo artigianale” (??!!).

Ancora una volta, non è vero.

Basti leggere l'elencazione tassativa disposta, per classificazione di interventi, dal richiamato art. 27.

C'è molto di più degli “insediamenti produttivi di tipo artigianale”.

Possono realizzarsi, per differenziazione, diversamente da quanto ritenuto, (rispetto agli insediamenti artigianali), altri e diversi interventi quali:

- 1) Costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- 2) Allevamenti zootecnici industriali;
- 3) Industrie estrattive;
- 4) Costruzioni per industrie nocive.

Pertanto l'individuazione artigianale non è assorbente né esclusiva, tanto è vero che tipologie specifiche, alternative, sono espressamente, come visto indicate.

In misura rilevante, sulle argomentazioni proposte, ha inciso il fatto che la costruzione motivazionale dell'Amministrazione

precedente non si fonda su riferimenti diretti alla normativa di attuazione ma solo indiretti, mutuati dal certificato di destinazione urbanistica.

Si ha l'impressione che l'Amministrazione denegante non conosca le previsioni di piano, per come effettivamente vigenti.

Infine, l'elemento ha valore conclusivo ed assorbente, nel caso del procedimento VIA, i soggetti titolari dell'iniziativa hanno inteso accertare previamente la conformità urbanistica.

Per ben tre volte l'Amministrazione Comunale di San Salvatore Telesino ha dichiarato la conformità urbanistica (vedi allegati).

VII. Violazione e falsa applicazione dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e art. 12, comma 3 D.Lgs. 387 del 29.12.2003.

Nell'ambito delle argomentazioni di diniego sub A) (incompatibilità urbanistica) il provvedimento impugnato nega la facoltà alla ricorrente di presentare istanza per l'autorizzazione unica.

Tale procedura, valutata positivamente in Conferenza dei Servizi, avrebbe comportato da parte della Regione l'approvazione del progetto.

“L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” (art. 208, comma 6).

Orbene, ai sensi del comma I, l'idoneità della domanda progettuale andava pregiudizialmente esaminata in sede di valutazione VIA.

Se c'è la VIA, essa assorbe, in termini procedurali, la fase istruttoria.

Alla VIA è rimessa la facoltà di concedere o meno l'autorizzazione unica, perché solo alla VIA, organismo tecnico è dato valutare tecnicamente se sono coniugabili "smaltimento e recupero rifiuti" e "fonti rinnovabili".

Il provvedimento impugnato, prescindendo dal SIA, ritiene, al di fuori di qualsiasi istruttoria rigorosa (assolutamente necessaria), apoditticamente che esista la separatezza delle categorie.

E' utile, aggiungere, che se fosse dimostrata l'interdipendenza tra 'gestione di rifiuti' e 'fonti rinnovabili' si avrebbe diritto all'autorizzazione unica e, quindi, alla variante.

La verità scientifica e procedimentale è che l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, ove richiesta, non è sufficiente a trattare i rifiuti, occorre 'anche' l'autorizzazione specifica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Ciò è tanto vero che l'Area Generale di Coordinamento Ambiente (05) e la competente Area Generale 12 (Industria ed energia) della Regione Campania su richiesta esplicita del Settore Provinciale procedente (cfr. ad esempio la lettera prot. 2006 0291547 del 29 marzo 2006 nella quale il dirigente pro

tempore dello STAP di Benevento, dott.ssa Angela Quadrare richiedeva all'Area Generale 12, settore 02, competente per il D. Lgs. 387/03 e all'ARPAC CRIA se non si dovesse applicare la disciplina autorizzativa di cui all'art. 12 D.Lgs. 387/03) ha a più riprese ribadito la correttezza del procedimento. Infatti:

- 1) In risposta a tale lettera la Regione Campania, Settore Energia, ha confermato la coerenza con le Linee Guida regionali per le fonti rinnovabili alla data vigenti e concluso "si ritiene che la struttura competente debba procedere nella definizione dell'iter ..." (cfr. Lettera prot. 2006 0318735 del 04 aprile 2006);
- 2) Parimenti nel finale parere favorevole, ha affermato "che la realizzazione dell'impianto in questione e la relativa produzione energetica è compatibile con le linee di indirizzo di sviluppo sostenibile nel settore energetico di cui alle DGR 4818 del 25/10/2002 e 3533 del 5/12/2003" (Linee Guida della 387/03); (lettera Area 12, settore 02, prot. 2007.0047806 del 17 gennaio 2007)
- 3) Anche successivamente il settore 02 dell'AGC 12 ha sempre ribadito che "trattasi di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, compatibile con gli atti di indirizzo e di sviluppo energetico in ambito regionale, per cui si esprime nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto" (lettera prot. 2007.0609092 del 06/07/2007).

Su tale questione era intervenuta anche la stessa Area Generale di Coordinamento Ambiente (05) in data 12 dicembre 2005 (lettera

prot. 2005 0837114), in risposta a precedente tentativo dello STAP di dismettere il procedimento in favore di altro ufficio, dichiarando a firma del capoarea protempore avv. Mario Lupacchini che la società "aveva facoltà [NDR. non obbligo] di presentare istanza di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 387/03".

L'interpretazione autentica è stata, peraltro, resa, a conferma, dalla stessa Giunta Regionale della Campania che con Delibera n. 500 del 20 marzo 2009 ha regolato le procedure per gli impianti di produzione da fonte rinnovabile precisando espressamente che (art. 11, lettera e) "*Analogamente, costituiscono elemento propedeutico all'esito del procedimento, ... le autorizzazioni ... delle Strutture Regionali preposte al rilascio ... all'autorizzazione all'uso di biomasse costituite, in tutto o in parte, dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, secondo la classificazione di cui al Catalogo Europeo di rifiuti (CER) ed ai sensi delle previsioni normative del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione procedente riporta nel provvedimento di autorizzazione unica l'esplicito riferimento ai codici CER delle diverse frazioni di biomassa da utilizzare nell'impianto*".

VIII. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90.

Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere.

L'impianto motivazionale del provvedimento impugnato è viziato da una serie di contestazioni destituite di fondamento,

atteso che:

1) Non è vero che il progetto contrasti con la proposta di PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale).

Il PEAR distingue, nella valorizzazione delle biomasse la “prima generazione”, derivata da colture dedicate e materiali vergini, dalla “seconda generazione” preferendo quest’ultima per motivi di bilancio ambientale.

Ebbene, il progetto della VOCEM è stato immaginato avendo come riferimento proprio quella che la letteratura di settore e lo stesso PEAR definiscono seconda generazione, cioè valorizzando i residui inutilizzati dall’agricoltura, delle sue filiere, di trasferimento e della commercializzazione di prodotti ed imballaggi ligneo-cellulosi.

Il progetto pertanto persegue proprio quello che è l’obiettivo del PEAR, ossia lo sviluppo delle potenzialità agro energetiche delle biomasse derivate dai residui inutilizzati dell’agricoltura.

Giova sottolineare che l’Amministrazione avente competenza sul Piano (ossia la Regione Campania AGC 12 Settore O₂) ha espresso il nulla osta al progetto, dichiarandone la compatibilità con la programmazione di settore (cfr. comunicazioni prot. 2007.0609092 del 6 luglio 2007).

2) Non vi è alcuna incompatibilità fra il PTCP ed il nostro progetto.

La presunta incompatibilità viene dichiarata dalla Regione allo scopo di tutelare siti di interesse ambientale del territorio

interessato, ossia il corridoio ecologico denominato "Porrella" nel Comune di San Salvatore Telesino, l'area archeologica dell'antica "Telesia" e la filiera termale".

La Regione non si è accorta che su nessuno dei siti richiamati insiste l'area di impianto.

Tenendo conto di questo dato di fatto relevantissimo, la Commissione VIA ha approvato per ben due volte (nel 2006 e nel 2008) il nostro progetto in sede di decretazione di compatibilità ambientale.

Di ciò vi è prova nell'allegata nota del Ministero per le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, prot. n. 8681 del 16 agosto 2007 laddove si afferma che l'area interessata dall'intervento "non è soggetta a vincoli paesaggistici ne sussistono elementi di interesse storico artistico di competenza".

3) Non vi è incompatibilità fra il progetto presentato ed il PEA (Piano energetico ambientale della Provincia di Benevento).

La Regione sostiene l'incompatibilità dell'intervento paventando un presunto "*sforamento della massima produzione di energia elettrica relativa alla tipologia dell'impianto*".

Non è assolutamente vero.

Il progetto presentato è assolutamente coerente con la programmazione energetica provinciale come risulta dall'allegato Decreto VIA.

Di ciò vi è conferma nel verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria del 25 luglio 2007, nel corso della quale il funzionario delegato della Provincia di Benevento, ing. D'Angelo dichiara “questa tipologia d'impianto è prevista nel Piano Energetico Provinciale e si esprime parere favorevole”.

4) Non vi è incompatibilità dell'intervento con le risorse idriche in relazione allo stato dei luoghi.

La Regione non ha letto attentamente il nostro progetto se arriva ad affermare, sovvertendo la realtà che *“si è adottato per il raffreddamento del condensatore, il sistema con torri ad umido, conseguentemente i prelievi di acqua sono elevati, era da preferire il sistema con torri a secco (ad aria) causa della scarsità di acqua della zona”* (pag. 6 del provvedimento).

Non è affatto previsto un condensatore ad umido, che rappresenta una soluzione progettuale esclusa dalla VOCEM proprio al fine di salvaguardare la risorsa idrica.

Il nostro progetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione prevede, da sempre l'impiego di un condensatore ad aria, frequentemente adottato nei sistemi di generazione termoelettrici.

5) Non sussiste alcuna incompatibilità dell'intervento con il microclima ed il suolo.

Il progetto, come certificato dal Decreto di Compatibilità

Ambientale, inquina l'ambiente.

Nel merito:

a) fuorviante è il riferimento al preteso autocontrollo privatistico di cui si gioverebbe l'impianto, perché non sarebbe precisata la correlazione tra materiali in ingresso ed emissioni.

In realtà, l'impianto è dotato di centraline multiparametriche in continua verifica delle emissioni al camino (v. punto 2.9 dello Studio di impatto ambientale);

b) relativamente al biossido di carbonio (CO₂) e i lamentati danni ambientali si rinvia a pag. 361, 519, 522 del SIA, ricompreso in valutazione;

c) sulla tenuta percezione "per via organolettica" del biossido di zolfo siamo alle affermazioni atecniche.

Il modello diffusionale è condotto dall'Università di Napoli, (prof. Murena), tale modello attesta livelli di concentrazione **decine di volte inferiori alla norma;**

d) quanto all'acido cloridrico c'entra poco col nostro impianto. Se ne emetterà in misura trascurabile, relativo com'è alla combustione i materie plastiche;

e) non c'è stata campagna di misurazione sottodimensionata per qualità e tempo.

E' vero il contrario.

Essa è stata condotta dalla STA, per conto della Società, è stata regolarmente trasmessa a tutti gli enti **competenti**, è stata trascritta e riportata nello Studio di impatto ambientale (pag. 399

ss.
E'
dir
pre
c'e
f)
stu
l'ir
Rit
am
g)
app
6)
l'a
Co
op
pr
C'e
Se
La
mo
a)
scr

ss.)

E' il caso di evidenziare, e la circostanza assume valore dirimente, che le misure richiamate nell'atto di diniego sono previste per i "Programmi di Assicurazione di Qualità", e c'entrano poco con i progetti di valutazione;

f) la censura relativa al modello diffusionale (affidato allo studio dell'Università di Napoli, prof. Nicolais) sconta l'inesistenza di una competenza specifica.

Riferimenti puntuali contiene la valutazione di impatto ambientale (VIA);

g) l'abbattimento dei NOX ha trovato consenso e approvazione nei decreti di approvazione.

6) Il lamentato pregiudizio (sub G) per la salute pubblica e l'ambiente costituisce censura vaga e generica.

Cominciamo col considerare che il principio di precauzione va opportunamente coniugato con il principio di proporzionalità.

C'è bisogno di un equilibrio (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 90).

La difformità progettuale, inoltre, è insussistente per i seguenti motivi:

a) nel Decreto di Rigetto al primo capoverso l'amministrazione scrive: "in data 24/06/2009 la ditta VOCEM S.r.l. ha consegnato

a questo STAP della Regione Campania procedente il progetto per la realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto, conforme alla documentazione a base del parere favorevole di VIA di cui ai Decreti n. 507 del 02/10/06 e n. 1049 del X 29/10/2008";

b) nel Decreto di VIA n. 507 del 02/10/06 si fa riferimento specifico alla istanza del 29.11.2005 acquisita al prot. 989582 in data 30.11.2005, il cui esatto oggetto è: *"Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ex DPCM 10 agosto 1988 n. 377, come anche regolamentato dal DPR 12 aprile 1996, n. 146, per le operazioni di smaltimento con recupero energetico a mezzo di un impianto di valorizzazione energetica attraverso ciclo termico in forno a griglia di rifiuti non pericolosi a matrice prevalentemente lignea quali biomasse residuali di natura vegetale assimilabili a fonti rinnovabili in località San Salvatore Telesino (BN)";*

c) Identica dicitura intesta la domanda di autorizzazione ex art. 27 e 28 D. Lgs. 22/97; d.] La Regione Campania, Settore Energia, ha più volte confermato nel finale parere favorevole *"che la realizzazione dell'impianto in questione e la relativa produzione energetica è compatibile con le linee di indirizzo di sviluppo sostenibile nel settore energetico di cui alle DGR 4818 del 25/10/2002 e 3533 del 5/12/2003"* (Linee Guida della L. 387/03); (lettera Area 12,

settore 02, prot. 2007.0047806 del 17 gennaio 2007). Anche successivamente il settore 02 dell'AGC 12 ha ribadito che *"trattasi di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, compatibile con gli atti di indirizzo e di sviluppo energetico in ambito regionale, per cui si esprime nulla-osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto"* (lettera prot. 2007.0609092 del 06/07/2007).

Circa l'iscrizione è evidente che ad autorizzazione eventualmente acquisita, sarebbe integrata dalla società;

Relativamente alla localizzazione in area con presenza di colture, si tratta precisamente dell'oggetto della valutazione. In altre parole, porlo come obiezione senza alcun riferimento a fattori specifici e dimostrabili (o falsificabili) di incompatibilità risulta una semplice petizione di principio. Sarebbe a dire che nessun sistema che provochi emissioni in atmosfera, indipendentemente dal volume, dalla tipologia e dalla diffusione di queste ultime (tutti dati presentati e soggetti a valutazione da parte della ditta e specificatamente valutati in sede di VIA) sarebbe da escludere. Sotto tale osservazione ricade anche il fatto, reso noto dalla società nella documentazione presentata (tavole di inquadramento territoriale), della distanza dagli abitati che di per sé non hanno significato specifico.

Più in generale in relazione alle questioni di impatto sull'agricoltura e l'ambiente sono da considerare i seguenti enunciati:

- I. L'impatto, in termini meramente chimici, esiste;
- II. Esso non è tale da produrre "inquinamento" che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, intende *"ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente."*
- III. Questa constatazione discende dalla Decretazione della Compatibilità del progetto con l'Ambiente fatta dalla Regione Campania.

Dal momento che il progetto non produce inquinamento (superamento dei livelli di pericolosità di sostanze in atmosfera veicolate dall'impianto), verificare puntualmente le altre fonti non è necessario; tale verifica è stata condotta -in modo strumentale- in via aggregata e complessiva nel monitoraggio ante opera sottoposto per la valutazione alla commissione VIA e validato da quest'ultima con il Decreto positivo; sarà altresì completata dal piano di monitoraggio su dodici mesi ante opera (caratterizzazione del fondo ambientale definitiva) e dal monitoraggio strumentale sotto controllo dell'autorità permanente.

Sul punto degli odori molesti, l'impianto non può emetterli in modo significativo dato che tutte le emissioni sono convogliate al camino e la fossa di carico è in un bunker in depressione;

La lamentata mancanza dell'impatto di abbassamento della falda, citando solo la conclusione a pag. 520 del SIA nel quale era volutamente riassunta, è analiticamente riportata a pag. 432 e seg. con prove di pompaggio e creazione di pozzi. Si richiama espressamente sul punto pag. 433 del SIA.

1) Circa le scariche si segnala che alla documentazione presentata erano allegate le lettere di disponibilità di ben **cinque** primari operatori prodotte nel 2005 e inoltrate per la valutazione alla Commissione di VIA. Tutti dichiaravano la disponibilità a ritirare le ceneri, in alcuni casi allegando le autorizzazioni della destinazione finale fuori regione.

Nel SIA era indicata la procedura che sarebbe stata seguita per l'invio di tali materiali e la ricezione dei materiali da valorizzare (cfr p. 335 "procedure di ricezione e gestione rifiuti" e p. 305 Destinazione rifiuti residuali).

La norma non impone di definire ex ante il destinatario, dato che i rifiuti speciali sono gestiti in libero mercato, previo obbligo di autorizzazione da parte di tutti i gestori. È evidente a chiunque che nessun impianto potrebbe stipulare un contratto di accettazione a stabilimento ancora non approvato.

Su questo punto l'obiettore confonde le procedure in essere per gli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani con quella che riguarda gli stabilimenti industriali come il presente.

2) A pag. 305 del SIA era indicato *"Le acque di processo, opportunamente depurate negli impianti chimico-fisici andranno scaricate in corpi ricettori autorizzati dalla provincia di Benevento. A tal fine sarà avviata la prevista procedura. Anche le acque biologiche saranno gestite secondo le norme vigenti e le opportunità impiantistiche disponibili"*.

3) La problematica delle polveri sottili è emersa nel dibattito in una fase successiva al 2005 e comunque è molto lontana dal trovare una definizione consolidata.

La posizione dell'ASL sul punto è del tutto a-tecnica e priva di pregio. Con lo stesso criterio bisognerebbe proibire qualsiasi combustione controllata a partire dalle automobili, dai fornelli di casa, dagli impianti di riscaldamento (peggio se termo camini), etc .

E' possibile, viceversa, richiamare una vasta letteratura che evidenzia la scarsissima rilevanza delle emissioni da impianti industriali termici (per lo più condotta su inceneritori per rifiuti urbani) rispetto al fondo determinato dal riscaldamento domestico e soprattutto dalla circolazione automobilistica (ed es. p. 8 "Studio pilota in area urbana

nelle vicinanze di inceneritori, ..." Ricerca Europea ENHance Healt).

7) Pretestuose ed illogiche risultano le argomentazioni sub H.

Il DGR 500/09 è **successivo all'istanza ed al procedimento.**

Nulla può discendere dal fatto che ci siano vigneti a meno 500 metri.

Il modello diffusionale mostra come la **ricaduta principale dell'impianto è a distanza maggiore** (oltre 1.500 metri di distanza).

Il comma 7 dell'art. 12 D.Lgs. 387/03 recita: *"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e e), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".*

Recita dunque "**si dovrà tenere conto**". Ciò è quanto è stato fatto nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nel quale la presenza di colture DOC **non è stata in alcun modo nascosta** (cfr. p. 99-100 SIA). L'esito positivo della VIA

attesta che l'impianto è compatibile con l'ambiente e quindi anche con le colture vinicole, non inquina.

Relativamente al punto I si rinvia alla Via.

Nello Studio di Impatto Ambientale a pag. 386 era scritto: "gli Nox (che sono l'emissione quantitativamente più forte) vengono emessi nella misura di 11,11 g/s.. I valori massimi della media oraria nell'area di ricaduta sono nell'ordine dei 20 microg/Nm³ per ogni g/s. Quindi nell'ordine dei 222 microg/Nm³ con un limite medio orario di 400 microg/Nm³."

Considerato che i nitrati sono risultati trascurabili nel "fondo" e che il valore medio di emissione andrà collocato in un punto tra 0 e 222 (quindi intorno a 100 microg/Nm³) siamo molto lontani dal limite della norma. Valori così lontani dal limite di allarme (quando nelle nostre città i valori di allarme vengono superati anche centinaia di volte al giorno) non possono costituire problema per la fauna e la flora locale".

8) Sulla documentazione carente, fermo restando quanto eccepito in diritto valga una premessa di metodo: quelli in decine di versioni in possesso dello scrivente, sono sostanzialmente come indicato dettagliatamente a pag.: 9-14 "Scopi e limiti"; 491-96 "metodologia della valutazione" nel SIA, una Valutazione di Impatto Ambientale, ed il documento collegato Studio di Impatto Ambientale, è frutto di un giudizio

esperto di pertinenza e rilevanza dell'impatto date le caratteristiche del progetto e il grado di sensibilità dell'ambiente a questo (è cosa diversa, ad es., una valutazione di un Ponte da quella di una Centrale Nucleare) e di ragionevolezza rispetto alla portata degli impatti e dei rischi attesi. Tale giudizio è soggetto alla valutazione dei funzionari preposti alla valutazione e dei consulenti (tutti professori universitari) incaricati dall'amministrazione di supportare il giudizio. Il procedimento nel quale tale valutazione discrezionale è stato condotto, è stato esperito positivamente. L'amministrazione ha richiesto ed ottenuto alcune integrazioni e non ha ritenuto di dover chiederne altre.

Ciò detto:

La descrizione del materiale inviato alla combustione è contenuta nel SIA a pag. 264 e a pag. 4-5 del documento di "chiarimenti" prodotto su richiesta dell'amministrazione e da questa considerato esaustivo al fine della valutazione finale. Si riproduce la parte relativa:

In base a quanto richiesto nella domanda di autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D. Leg. 22/97 presentata a luglio 2005, i materiali trattabili presso l'impianto sono i seguenti:

- rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, trattamento e preparazione di alimenti (più precisamente scarti di tessuti vegetali C.E.R. 02 01 03; rifiuti della silvicoltura C.E.R. 02 01 07; rifiuti non specificati altrimenti C.E.R. 02 01

99); rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali e della preparazione di conserve alimentari (più precisamente scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione C.E.R. 02 03 04; rifiuti non specificati altrimenti C.E.R. 02 03 99);

- rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili (più precisamente scarti di corteccia e sughero C.E.R. 03 01 01; segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci C.E.R. 03 01 05); rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone (più precisamente scarti di corteccia e legno C.E.R. 03 03 01; scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone C.E.R. 03 03 07; scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati C.E.R. 03 03 08);
- imballaggi (più precisamente imballaggi in carta e cartone C.E.R. 15 01 01; imballaggi in legno C.E.R. 15 01 03);
- legno proveniente dalle operazioni di costruzione e demolizione (più precisamente legno C.E.R. 170201);
- rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pelle (più precisamente legno C.E.R. 19 12 07);
- frazioni oggetto di raccolta differenziata (più precisamente carta e cartone C.E.R. 20 01 01; legno C.E.R. 20 01 38);
- rifiuti prodotti da giardini e parchi (più precisamente rifiuti biodegradabili C.E.R. 20 02 01).

In relazione a tali rifiuti e scarti di lavorazione sono possibili diverse fonti di approvvigionamento:

- o i cascami degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli (del latte, delle mozzarelle, e te.);*
- o gli scarti (inclusi i prodotti fuori specifica o scaduti) della preparazione di conserve alimentari e/o del trattamento di frutta, etc. (quindi il ciclo del pomodoro, le buccette di noccioline, etc.);*
- o rifiuti della lavorazione del legno (scarti di lavorazione, di segheria, di produzione mobili, etc.);*
- o tutti gli imballaggi ligneo cellulosici;*
- o il legno da costruzione e demolizione (es. a valle di appositi impianti di selezione degli inerti da C. & D.);*
- o gli altri rifiuti prodotti dalla selezione di rifiuti (ad es. da RD);*
- o direttamente il legno da RD;*
- o i rifiuti derivanti dalla gestione di parchi e giardini;*
- o i rifiuti da attività di gestione forestale.*

Il materiale in stoccaggio sarà contenuto in apposita fossa di carico "bunker" in depressione che è anche l'edificio più grande del progetto. È sorprendente che l'estensore delle note provinciali non se ne sia accorto. Nel bunker ogni fenomeno di decomposizione (peraltro improbabile dato che l'impianto non è una discarica) sarà comunque confinato e interrotto dall'avvio del carico all'impianto di combustione.

Il bilancio idrico dell'impianto è descritto adeguatamente come si è evidenziato in precedenza, tra l'altro a pag. 432, punto 3.3.3.5 "Rapporto tra l'impianto e l'ambiente idrico" nel quale è descritto in modo quantitativo;

Il bilancio energetico è descritto nel progetto in riferimento ai suoi valori principali oggetto di valutazione e pertinenti (10 MWe prodotti, 50 t/h di vapore surriscaldato).

La descrizione del clima locale è stata condotta in modo strumentale (cfr. p. 400 SIA) in sede di determinazione del Punto Zero e riportata come dati di input nel modello diffusionale per stimarne le ricadute ad opera dell'Università di Napoli (documentazione allegata in originale al progetto).

La descrizione approfondita dello stato di inquinamento atmosferico della zona è stata condotta, con grande impegno economico volontario, dal proponente e fatto oggetto di valutazione. Si coglie l'occasione per sottolineare che, nessun proponente si sottopone mai ex-ante a tale valutazione il cui costo può essere anche pari a quello del resto della documentazione aspettando invece che gli venga richiesto. È paradossale che venga richiesto comunque quando c'è.

Identica considerazione per lo stato delle acque superficiali e sotterranee (rif. Punti già citati);

La descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo delle sostanze inquinanti nei corpi idrici è palesamente non possibile dato che non è stato determinato con esattezza il corpo idrico

rinviano, come detto, a diversa e successiva autorizzazione (come consentito dalla norma).

La compatibilità idrogeologica risulta "de plano" dal parere favorevole al progetto dell'Autorità di Bacino Lidi Garigliano, Volturno come si evince dalla comunicazione prot. 2009 0693347 del 30 luglio 2009 della Regione Campania.

Circa la valutazione del clima acustico a pag. 446 e seg del SIA (evidentemente non letto dall'estensore delle obiezioni) è

riportata l'analisi strumentale condotta il cui *incipit*

riproduce: *Anche per quanto attiene il rumore è stata condotta una campagna di misurazione strumentale attraverso un rilevamento del livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A - Leq(A) - ed è stato realizzato da personale specializzato con l'ausilio di attrezzature di precisione rispondenti ai requisiti richiesti dal Decreto 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".*

Per quanto attiene la descrizione minuziosa della flora e fauna a pag. 348 e seg., sono riportati gli elenchi completi di tutte le specie soggette a tutela, un apposito capitolo 3.3.9 è dedicato alla flora e fauna, alla sua caratterizzazione ed agli impatti attesi che sono ripetutamente descritti nell'intero Studio.

Continuando il suo elenco scolastico l'autore della nota della Provincia di Benevento ripete con altre parole, solo

apparentemente più colte, il concetto già espresso richiedendo la descrizione delle componenti naturali già presenti e di non meglio precisate "unità ecosistemiche" (evidente costrutto analitico); l'estensore del progetto e del SIA ha condotto una sua interpretazione del sistema ambientale, definendone la metodologia in appositi paragrafi peraltro già citati.

La descrizione del cantiere, dei suoi tempi e dei mezzi impiegati, che segue ricade nelle considerazioni fatte sopra circa il criterio di ragionevolezza, pertinenza e proporzionalità che sovrintende alla redazione di uno Studio di Impatto Ambientale ed alla sua valutazione. È palese che per valutare, ad esempio, un'opera infrastrutturale importante in ambiente urbano denso, il cantiere risalga quasi a suo impatto primario e quindi meriti la più attenta valutazione. Nell'opera in oggetto, dato che il più contiene il meno, è stato proposto che l'impatto primario sia quello derivante dalle emissioni e dal funzionamento dell'impianto. Peraltro il cantiere è stato descritto sia nel Quadro progettuale (con riferimento ai tempi di realizzazione ed al ripristino dei luoghi) sia nel Quadro Ambientale in più punti.

Con riferimento alle successive "descrizioni dettagliate" *delle caratteristiche tecniche degli impianti con emissioni (portate delle emissioni, concentrazioni di inquinanti, sezione del camino, altezza del camino, temperatura, ecc.)*, qui si resta

veramente perplessi: tutte queste descrizioni sono presenti in più punti della documentazione di progetto, dell'istanza per le emissioni in atmosfera, nel SIA (es. p. 265, 287, 402) e nella documentazione integrativa dove era trattata diffusamente da pag. 17 a 36.

Analoga considerazione vale per le modalità di controllo, trattamento e depurazione delle emissioni, ad esempio nella documentazione integrativa era riportato (p. 26 e seg.): *Di seguito alcune osservazioni sull'efficienza dei sistemi di trattamento fumi, con particolare attenzione per l'abbattimento delle polveri. Abbiamo verificato i dati dichiarati da praticamente tutti i sistemi di termovalorizzazione operanti in Germania e il problema può essere di fatto diviso in due concetti:*

1. *Impianti di trattamento fumi a secco (o semisecco) con l'impiego di additivi adsorbenti: tutti questi impianti danno un valore per le polveri all'emissione di 3 - 7mg/Nm³ riferito al 11% O₂. Il valore di garanzia, equivalente al limite di legge è di 10 mg/Nm³. Con criteri di dimensionamento simili (carico di riferimento ca. 0,8 m/min e perdita di carico di 15 -18 mbar); in queste condizioni i feltri e/o le tele impiegati danno garanzie per una durata di 4.000 -16.000 ore.*
2. *Impianti di trattamento fumi a secco ed a umido (depolverazione primaria, filtrazione e fino a 4 stadi in serie di lavaggio e adsorbimento in fase umida); questi impianti*

danno dei valori .in emissione di 0,5-2,5 mg/Nm³ di polveri con limiti imposti (p.es. Amburgo) di 5 mg/Nm³; il ritorno ai sistemi ad umido ha portato per diversi impianti alla sostituzione degli elettrofiltri esistenti con la combinazione di filtri a tessuto e lavatori.

In ogni caso, deve essere distinto il concetto dei valori limite imposti dalla legislazione o da provvedimenti specifici dal concetto dei valori min. tecnologicamente ottenibili; i valori min. tecnologicamente ottenibili non possono costituire valori di garanzia per un fornitore. E infatti evidente che ogni fornitore si impegna contrattualmente per valori di emissione intermedi tra i minimi ottenibili e quelli di legge massimi.

Questa considerazione introduce un primo e fondamentale parametro di ragionevolezza nell'imposizione di limiti penalizzanti nelle attuali condizioni di mercato (soprattutto per impianti che trattando materiali a bassa tariffa -addirittura per una quota parte a costo- e producendo energia elettrica devono garantire parametri di funzionamento tecnico-economici più stringenti).

La realizzazione di impianti di trattamento misto a secco e ad umido pone poi il problema del trattamento delle acque di scarico, che si traducono automaticamente in una riduzione della resa energetica, in quanto dette acque di scarico hanno come problema principale l'elevata salinità e devono pertanto essere concentrate per poi separare i sali per cristallizzazione,

con conseguente consumo di energia termica; così fanno negli impianti dell'ultima generazione in Germania.

- La successiva ridonda le due precedenti e quindi valgono le considerazioni sopra. Giova solo sottolineare come esista nel progetto e nel SIA un intero capitolo da pag. 254 a 264 sulle politiche gestionali nelle quali questi temi sono diffusamente trattati. A titolo di esempio:

(SIA, p. 258-9) All'arrivo dei materiali il laboratorio verifica immediatamente la congruenza tra l'analisi chimica dichiarata (Scheda Lotto) e quella effettiva: se tutto è confermato, viene calcolata la previsione di costo e si procede con l'inserimento del materiale riferito al lotto considerato nel programma generale di trattamento. Il protocollo di trattamento viene riproposto all'ufficio Tecnico-Commerciale che, ove necessario, apporta gli aggiornamenti. Una volta ricevuti gli opportuni consensi operativi a procedere con un determinato protocollo, il sistema di supervisione prende sotto controllo la situazione:

- Innanzitutto, fino a che non avrà finito quel trattamento, non sarà possibile eseguirne un altro.*
- Quindi, in base ai dati contenuti nella scheda ricetta, il sistema di supervisione "sa" da dove prendere il materiale da trattare.*

- *Inoltre nel sistema di termovalorizzazione "sa " quanta aria e quanto combustibile di supporto deve modulare, "sente " le temperature, le pressioni e tutti gli altri parametri di esercizio intervenendo sempre in tempo reale nei confronti di qualsiasi tipo di anomalia.*
- *Mentre sovrintende all'automazione del processo, il sistema di supervisione colloquia con il gestionale e gli invia tutti i parametri di esercizio istante per istante: dalla varianza di stato dei singoli I/O Digitali, all'esatto valore di tutte le misure effettuate nei loop di regolazione. Tutti questi dati vengono memorizzati per essere utilizzati successivamente per due tipi di elaborazione:*
 - *la prima in real-time e riguarda il monitoraggio e il controllo dell'impianto; da un lato registra, visualizza, stampa ed esegue il monitoraggio degli eventi, dall'altro visualizza graficamente tutte le parti dell'impianto; i monitor permettono di avere sott'occhio tutte le zone dell'impianto;*
 - *La seconda in batch e riguarda la parte tecnico-amministrativa; una volta ottenuto dal supervisore il segnale di "FINE TRATTAMENTO LOTTO", il laboratorio può procedere con la verifica del protocollo di trattamento e produce la Scheda di Riepilogo del Trattamento: viene così acquisito un altro tassello di consultazione per il sistema di gestione.*

• Per contro tutti i dati vengono valutati anche dagli uffici amministrativi che possono così effettuare una verifica dei "COSTI PREVENTIVO/CONSUNTIVO", eseguono la fatturazione e generano tutti quei tabulati fiscali, riepilogativi e statistici necessari per i vari adempimenti di legge e per una salutatione della corretta gestione dell'intero impianto.

(SIA, p. 267) Prima di passare alla descrizione generale del sistema si sottolineano qui di seguito alcune caratteristiche del sistema, riguardanti in particolare le fasi di termoutilizzazione e l'automazione:

- a) il controllo della combustione, completamente computerizzato, non si basa esclusivamente su misure di temperatura e di ossigeno libero, ma anche sui dati di processo istantanei quali portata, pressione e composizione qualitativa dei materiali alimentati.
- b) Non ci si limita quindi a rilevare un certo svolgimento della reazione, ma detto svolgimento viene costantemente paragonato ai dati teorici impostati, ottenendo così la possibilità di prevedere eventuali problemi senza incorrere in blocchi e/o allarmi.
- e) Si è scelto un forno dotato di griglie mobili funzionanti in equicorrente su piano inclinato raffreddate ad acqua, o in alternativa funzionanti in controcorrente su piano inclinato raffreddate ad aria, per ovviare ai problemi connessi con scorie eventualmente inquinate da incombusti.

d) *La rete di controllo del forno è completata da un sistema televisivo a circuito chiuso.*

e) *Il punto al quale è stata data la massima importanza è la completa automazione dell'intero sistema per cui si è raggiunta l'integrazione fra i parametri relativi alla conduzione, alla gestione ed al controllo di processo, avendo così a disposizione in continuo tutti i dati.*

Le successive osservazioni ineriscono l'odore. Si reputa il tema secondario e completamente ricompreso e mitigato dai dispositivi posti in essere tra cui il principale è il bunker di ricezione rifiuti posto in totale depressione in modo da rendere impossibile l'emissione odorosa o di molecole comunque dannose. Tale impostazione è stata verificata dall'amministrazione e validata con l'emissione del Decreto di VIA.

La valutazione delle emissioni in atmosfera è stata condotta sulla base di modelli diffusionali condotti su incarico dall'Università di Napoli e dettagliatamente descritti a più riprese nel SIA (es. p. 402 e seg).

La descrizione dei flussi di traffico con relativa tipologia dei veicoli circolanti è condotta in ipotesi di massima funzionalità (quindi in sicurezza) a pag. 232 per l'identificazione delle strade di accesso e p. 362 per la stima quantitativa.

Tutte le soluzioni per il trattamento dei reflui, acque di prima pioggia, circuito caldaie, etc. sono presenti e dettagliatamente descritte nel progetto e nel SIA (Quadro Progettuale, sezione dispositivi ausiliari, p. 291 e seg.) anche qui l'estensore delle note critiche dimostra di non conoscere bene il progetto o di voler dare l'impressione di una grande quantità di carenze documentale confidando nella ignoranza del progetto da parte dell'ascoltatore.

Il punto successivo *valutazione delle concentrazioni degli inquinanti (diossine, PM10 e Hg, Pb, Cd) nelle acque superficiali e sotterranee, come ricaduta delle emissioni in atmosfera* è, come, ormai molte volte scritto, compreso nel progetto e nel SIA al paragrafo *Modello Diffusionale* a pag. 402 e seg..

Le successive valutazioni di dettaglio sui reflui recapitati in pubblica fognatura o conferiti a terzi ricadono sotto la scelta di rilevanza fatta, sottoposta al giudizio dell'amministrazione procedente per la VIA e da quest'ultima accolta. Si tratta di rinviare la definizione puntuale del corpo ricettore (**impatto comunque secondario, anzi realmente trascurabile rispetto a quelli di maggiore peso**) ad altra e successiva procedura. La società ha assunto l'impegno di recapitarli in modo conforme alla norma e di sottoporre la soluzione prescelta (anche in considerazione dell'evoluzione alla data del 2005 in corso, dato che il Comune aveva opere pubbliche di depurazione a servizio

dell'Area Industriale in predicato) all'autorizzazione nelle condizioni alla data presenti.

Circa il rumore e le vibrazioni, come detto in precedenza è stata condotta una valutazione strumentale del fondo a pag. 446 e seg. del SIA; non si reputa che quindici automezzi possano essere rilevanti per l'oggetto. Ad ogni buon conto il tema è trattato a pag. 165, 448, etc..

Circa la quantità e qualità dei materiali in uscita, con indicazione delle modalità di gestione, sono trattati a pag. 270 e seg. e a pag. 335 e seg..

L'analisi della produzione di reagenti esausti rientra nel più generale tema della gestione degli scarti di processo e nelle corrette modalità di gestione degli stessi elaborate nel SIA.

Il progetto di allacciamento alla rete elettrica è parte apposita di una serie di fascicoli progettuali e tavole allegate; nel SIA è descritta a pag. 338 e seg. (Sottosistema di collegamento elettrico con ENEL); da pag. 448 a 456 sono descritte le radiazioni non ionizzanti e i suoi effetti potenziali sull'ambiente come i presidi apprestati (cavidotto interrato e schermato).

Gli impatti sulle aree agricole sono contenuti nel SIA

in notevole evidenza (3.3.7 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, p. 439 e seg.).

L'analisi degli eventuali incidenti è condotta a pag. 331 e seg.

"Analisi dei Rischi e piani di emergenza" dove tutti gli eventi incidentali sono valutati ed elencati.

Il report delle campagne di monitoraggio della qualità

dell'aria è presente a pag. 399 e seg. oltre ad essere allegato

(relazione di oltre cento pagine) al progetto.

L'analisi paesaggistica è condotta a pag. 458 e seg. con simulazioni e foto inserimenti adeguati.

- L'indagine igienico-sanitaria è introdotta a pag. 461 e seg. in termini di potenziali impatti sulla salute e l'ambiente.

- Le cartografie dello studio diffusionale sono presenti a scala adeguata. Sorprende che l'estensore delle note non le abbia trovate dato che sono più di dieci.

- Non è del tutto chiaro per quale motivo (oltre l'intento punitivo evidente dell'elenco in specie) si debbano produrre tutte le mappe seguenti (esondazioni, vulnerabilità, isofreatiche, pozzi, chimismo delle acque sotterranee) che neppure l'Autorità di Bacino (che ha inteso dare parere favorevole) ha richiesto, avendone facoltà. In tale direzione gioca il principio di ragionevolezza, pertinenza e rilevanza.

- L'uso del suolo è descritto da pag. 434 e seg., anche dal punto di vista geologico.

- Le planimetrie dei piazzali e della viabilità di accesso sono presenti alla scala idonea date le caratteristiche del progetto.

Nessuno durante l'intero procedimento, sino alla sua

conclusione ha inteso chiedere su questo punto integrazioni
avendone facoltà.

- Le altre planimetrie, con particolare riferimento ai punti di emissione in atmosfera sono specificatamente presenti,
- Il piano dettagliato di monitoraggio, del pari redatto dal Consorzio ARPA dell'Università Federico II è stato prodotto, allegato al progetto e discusso peraltro con l'ARPAC.
- Il piano di emungimento è presente nella sua quantificazione massima. La determinazione puntuale è evidente non si possa stabilire *ex ante* senza le condizioni di esercizio e funzionamento materiali in essere.

Motivi della sospensione: un'amministrazione pubblica e due società a capitale pubblico hanno impegnato ingenti risorse per realizzare l'impianto a fonti rinnovabili, in un settore strategico come i rifiuti, relevantissimo in Campania.

Il danno non è solo riferibile ai titolari dell'iniziativa, c'è un interesse pubblico, combinato, relevantissimo da tutelare.


La ricorrente ha finanche acquistato i suoli su cui ubicare l'intervento oltre ad aver supportato spese, ingenti, di ogni genere.

P. Q. M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della connessa istanza cautelare.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che è stato versato,
come per legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname that appears to be 'F.lli'.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Oggi

Ad istanza dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo e degli avv.ti prof. Enzo Maria Marengi e Giorgio Vavassori, come in atti
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Salerno, ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto:

- 1) **COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la **Casa Comunale - Via Gioia 82030 SAN SALVATORE TELESINO (BN)**

- 2) **COMUNE DI AMOROSI (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la **Casa Comunale - Piazza Umberto I, 5- 82031 AMOROSI (BN)**

- 3) **COMUNE DI PUGLIANELLO (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la **Casa Comunale - Piazza Perlingieri - 82030 PUGLIANELLO (BN)**

- 4) **COMUNE DI TELESE TERME (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - Via Minieri, 160 - 82037 TELESE TERME (BN)
- 5) **COMUNE DI FAICCHIO (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - Via Regina Elena - 82030 FAICCHIO (BN)
- 6) **COMUNE DI CASTELVENERE (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - Piazza Municipio, 1- 82037 CASTELVENERE (BN)
- 7) **COMUNE DI SAN LORENZELLO (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - Via Pasquale Sasso - 82030 SAN LORENZELLO (BN)

8) **COMUNE DI SOLOPACA (BN)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - Piazza Municipio, 1- 82036 SOLOPACA (BN)

9) **COMUNE DI RUVIANO (CE)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - Via Umberto I - 81010 RUVIANO (CE)

10) **COMUNE DI ALVIGNANO (CE)**, in persona del Sindaco p.t. o di ogni altro legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale - Corso Umberto I, 202 - 81012 ALVIGNANO (CE)

11) **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, Piazza Castello, Rocca Dei Rettori - 82100 BENEVENTO

12) COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO E ALTO TAMMARO (BN), in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, **Via Telesina - 82032 CERRETO SANNITA/BN**

13) AZIENDA SANITARIA LOCALE BN 1, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, **Via Oderisio, 1 - 82100 BENEVENTO**

14) ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, **Via San Pasquale 38/B 82100 BENEVENTO**

15) AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, **Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain - 81100 CASERTA**

16) MINISTERO DEGLI INTERNI, COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, Corso V. Emanuele n. 58 – 84123 SALERNO

17) MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro p.t., rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, Corso V. Emanuele n. 58 – 84123 SALERNO

18) MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, in persona del Ministro p.t., rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, Corso V. Emanuele n. 58 – 84123 SALERNO

19) MINISTERO DELLA DIFESA, AERONAUTICA MILITARE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, Corso V. Emanuele n. 58 – 84123 SALERNO

20) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente – **Via S. Lucia n. 81 – 80132 NAPOLI**

21) **SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la Sede della Società – **Via Ombrone, 2 – 00198 ROMA**

